

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile
Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 699

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. FERRO Massimo - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (p.e.c.: (OMISSIS); fax n. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi presso gli uffici dell'Avvocatura;

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la ordinanza n. 32/2016 del Giudice di pace di Pesaro, emessa e depositata in data 8 settembre 2016, n. R.G. 1142/16;

Sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. relatore Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che

1. (OMISSIS), cittadino ivoriano, sbarcato in Sicilia il 27 novembre 2014, sottraendosi ai controlli di frontiera, e' stato trasferito dalla Polizia presso una struttura di prima accoglienza dove, in data 30 dicembre 2014, ha presentato domanda di protezione internazionale intesa ad ottenere, in primo luogo, il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. La Commissione territoriale di Ancona non ha riconosciuto la protezione internazionale e (OMISSIS) ha proposto ricorso al Tribunale di Ancona che lo ha rigettato. Contro l'ordinanza del tribunale (OMISSIS) ha proposto appello instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3. Nelle more (in data 12 luglio 2016) e' stato emesso dal Prefetto di Pesaro e Urbino decreto di espulsione nei confronti di (OMISSIS) che lo ha impugnato con ricorso del 21 luglio 2016 rilevando che il decreto espulsivo era fondato sull'erroneo presupposto della mancata impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona con la quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale.
4. Si e' costituita la Prefettura di Pesaro e Urbino chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, ex

articolo 702-ter c.p.c., comma 6, la proposizione dell'appello non comporta la sospensione automatica della provvisoria esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona.

5. Con ordinanza dell'8 settembre 2016 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione del sig. (OMISSIS) rilevando che questi ha proposto appello tempestivo contro l'ordinanza del Tribunale di Ancona e che la Corte di appello si e' pronunciata, dichiarando inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, successivamente all'emanazione del decreto prefettizio di espulsione. Ha ritenuto il giudice di pace che l'espulsione non potesse essere disposta in quanto l'effetto sospensivo del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale si estende anche ai successivi gradi di giudizio.

6. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 5 e 19 e degli articoli 283 e 702 ter c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

7. Si difende con controricorso il sig. (OMISSIS).

RITENUTO

che:

8. Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione ricorrente sostiene che la sospensione automatica del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale opera soltanto per il primo grado di giudizio mentre l'ordinanza del Tribunale ex articolo 702 bis c.p.c., che rigetta il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, e' provvisoriamente esecutiva e ove non espressamente sospesa puo' essere eseguita nelle more del giudizio di appello in base alla disciplina generale di cui all'articolo 283 c.p.c..

9. Il ricorso e' infondato. Infatti, in tema di immigrazione, il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 19, comma 4, sino alla sua abrogazione ad opera del Decreto Legge n. 13 del 2017 conv. nella L. n. 46 del 2017, prevedeva, in caso di reclamo, la sospensione "ex lege" del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicche' operava, secondo la disciplina "ratione temporis" vigente, sino al termine del giudizio e dunque al momento del passaggio in giudicato, mentre con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 13, come introdotto dal Decreto Legge n. 13 del 2017, articolo 6, comma 1, lettera g), la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo (Cass. civ. sez. 6-1 n. 18737 del 27 luglio 2017).

10. Il ricorso deve essere respinto con condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.150, di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.